

RAFFAELE PARRELLA VITALE

Istruttori e guide subacquee: “professionisti” soggetti alla normativa in materia di professioni non organizzate?

(Esame della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 - in Gazz. Uff., 26 gennaio 2013, n. 22)

Indice

Premessa.....pag. 1

1. A chi si rivolge la normativa.....pag. 2

2. Cosa prevede la legge 4/2013.....pag. 3

3. L'associazionismo come garanzia di professionalità. Dubbi operativi.....pag. 4

4. L'applicabilità ai lavori intellettuali dell'istruttore e della guida subacquea.....pag. 5

5. Il requisito dell'abitudine della professione.....pag. 7

6. La vigenza di normative UNI nella subacquea. L'individuazione del professionista tenuto al rispetto delle norme della Legge 4/2013.....pag. 8

7. Il paradosso normativo.....pag. 10

8. Conclusioni.....pag. 11

Premessa.

Uno degli ultimi provvedimenti adottati dalla XVI^a legislatura, passato quasi “in sordina” a causa della sua promulgazione a Camere sciolte ed in piena campagna elettorale, presenta in sé i connotati di un cambiamento epocale, trattandosi di una normativa

destinata ad interessare quasi tre milioni di lavoratori¹ che svolgono le c.d. “professioni libere”, ovverosia quelle professioni intellettuali per le quali la legge non richiede l’iscrizione in albi od elenchi².

La legge, entrata in vigore il 10 febbraio scorso, si prefigge il triplice obiettivo di istituire un sistema di regole che vada a vantaggio di quelle professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo³ e che “nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali”⁴, contestualmente realizzando una più ampia competitività all’interno del mercato, attraverso il libero esercizio della professione⁵ (sia in forma individuale sia associata) ed una maggiore tutela del cittadino consumatore.

1. A chi si rivolge la normativa.

Il provvedimento si rivolge a tutti quegli operatori che svolgono un’attività “*economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo*”⁶ (art. 1, comma 2).

Il *mare magnum* dei professionisti così individuabili può essere raggruppato in categorie⁷, che ricomprendono, tra gli altri, chinesologi⁸, nutrizionisti, osteopati, biotecnologi,

¹ Dato riferito dal senatore Gian Carlo Sangalli nella Discussione dei disegni di legge nn. 3270, 1329, 1464 (seduta n. 835 del 14.11.2012) citando stime dello CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

² Art. 2229 comma 1 cod. civ.: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.

³ La tutela delle attività non regolamentate appare costituzionalmente ancorata al principio di libera iniziativa economica (art. 41), nonchè strettamente connessa al principio della libertà professionale di cui all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

⁴ Presentazione del relatore della proposta di legge, On. Abrignani, nella discussione sulle linee generali nella seduta della Camera n. 621 del 16.4.2012.

⁵ Art. 1, comma 4, Legge 4/2013: “*L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista*”.

⁶ Sono escluse le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

⁷ Il CEN (European Committee for Standardization) raggruppa le professioni non riconosciute in 7 categorie: arti, scienze e tecniche, comunicazione d’impresa, medicina non convenzionale, servizi all’impresa, sanitario, cura psichica, altre attività.

⁸ La definizione di tale figura professionale si rinviene nella norma UNI 11475:2013 (in vigore dal 14.2.2013): professionista “*che opera nell’ambito del movimento umano razionale attivo comunque finalizzato al miglioramento del benessere psicofisico della persona, anche in condizione di disabilità, e/o all’ottenimento di un’adeguata preparazione atletica e sportiva*”.

archeologi, sociologi, interpreti, traduttori, periti assicurativi, patrocinatori stragiudiziali, nutrizionisti, etc⁹.

Attesa la vastità delle professioni interessate, appare doveroso verificare se la novella legislativa debba trovare applicazione anche per gli istruttori e le guide subacquee, considerati quali prestatori di servizi professionali¹⁰.

Prima di svolgere tale approfondimento (par. 4), si ritiene utile delineare le maggiori novità introdotte dal provvedimento in esame.

2. Cosa prevede la legge 4/2013.

La principale novità della legge è contenuta nell'art. 1 comma 3, con il quale è stato inserito l'obbligo per i professionisti interessati di qualificare la propria attività come regolata dalla suddetta normativa, citandone espressamente gli estremi "*in ogni documento e rapporto scritto con il cliente*", per non incorrere in un inadempimento, nei confronti del consumatore, espressamente qualificato come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo¹¹.

Per espressa volontà del legislatore vengono promosse l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione¹² dell'attività dei professionisti, quest'ultima basata "*sulla conformità della medesima a norme tecniche*¹³ UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI"¹⁴, le cui

⁹ Elenco riferito alla Camera dei Deputati nella seduta n. 621 del 16.4.2012 dall'onorevole Laura Froner (firmataria della relativa iniziativa parlamentare, presentata in data 20.11.2008).

¹⁰ Per professionista, ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), deve intendersi l'operatore che agisce nell'esercizio della propria attività professionale realizzata anche senza scopo di lucro (Trib. Palermo 18.9.2000; implicito riconoscimento anche in Corte Cost. 22.11.2002, n. 469).

¹¹ Legge 4/2013 art. 1, comma 3, secondo cpv.: "*L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice*".

¹² Art. 6, comma 1: "*La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2*".

¹³ Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende "*una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie: norma internazionale (una norma adottata da un organismo di normazione internazionale); norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione; norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione; norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale*".

¹⁴ La norma identificata dalla sigla UNI è adottata dall'Ente Nazionale di unificazione (UNI).

La norma identificata dalla sigla ISO è adottata dall'International Organization for Standardization (ISO).

relative certificazioni potranno essere richieste dal singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione¹⁵.

Occorre evidenziare che, in ogni caso, il rispetto delle normative “UNI” viene richiamato come principio e criterio generale, la cui osservanza non è ritenuta obbligatoria¹⁶, ma solamente idonea ad attestare il proprio “livello” di professionalità attraverso la certificazione di un organismo terzo ed imparziale, tale da fornire un valido supporto al consumatore nella scelta del professionista cui rivolgersi.

3. L’associazionismo come garanzia di professionalità. Dubbi operativi.

Nonostante l’espressa promozione dell’autoregolamentazione volontaria e del libero esercizio della professione anche in modo individuale, il sistema realizzato dalla legge in esame rivela, *ex verbis*, una manifesta preferenza per il sistema associativo e tecnicamente qualificato.

Già con l’art. 2, infatti, il legislatore si è preoccupato di regolamentare la possibile costituzione di associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria. La previsione della “volontarietà” sembra dettata principalmente per non contraddire lo spirito proprio della legge (incremento della concorrenza)¹⁷ e per assicurare quella finalità di libera valorizzazione delle competenze degli associati che dovrebbe essere garantita dalle certificazioni di standard qualitativi da parte di enti terzi.

La realizzazione di tali obiettivi comporta, naturalmente, una serie di obblighi a carico delle associazioni¹⁸, dettati per assicurare all’utente consumatore un insieme di informazioni difficilmente conseguibili dal singolo professionista non associato.

La norma identificata dalla sigla EN (European Standard) è adottata da uno dei tre organismi riconosciuti dall’ESOs (European Standardisation Organisations): CEN, CENELEC or ETSI.

¹⁵ Art. 9 comma 2: “*Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione*”.

¹⁶ Si evidenzia che il valore tecnico delle norme UNI ha già ottenuto espliciti riconoscimenti giurisprudenziali, tra i quali, Cons. di Stato, 1.6.2001, n. 2973 e Cass. Penale, 9.6.1997, n. 7605/1997.

¹⁷ Onorevole Froner, seduta n. 621 del 16.4.2012 cit.: “*L’Italia, recependo i principi del diritto Comunitario, ha fatto propri il principio della libertà di prestazione dei servizi e quello della libertà di stabilimento, che hanno in comune l’oggetto prestazione di servizi, nel quale rientrano, ai sensi dell’art. 49 del Trattato dell’Unione Europea, anche le libere professioni*”.

¹⁸ L’art. 2 comma 2 enuclea i requisiti dello Statuto e delle clausole associative; il comma 3 prevede l’adozione obbligatoria di un “codice di condotta” e la formazione permanente dei propri iscritti; il comma 4 prevede l’attivazione di uno “sportello di riferimento per il cittadino consumatore; l’art. 4 comma 1 impone

Di contro, viene consentito alle associazioni di rilasciare attestazioni ai propri iscritti (art. 7) che indichino gli “standard qualitativi e di qualificazione professionale” dai medesimi raggiunti, conferendo così al “proprio” associato un biglietto da visita “qualificato” che potrebbe conferirgli una posizione “privilegiata”, tale da realizzare possibili distorsioni della concorrenza¹⁹.

Ulteriore rischio di un sistema autoreferenziale, come quello così delineato, si rinviene nel possibile eccesso di associazionismo, dettato dalla volontà massiva di assumere una posizione privilegiata sul mercato, cui corrisponde la necessità dell’associazione (almeno nel suo momento genetico) di accrescere il proprio numero di iscritti, con conseguente rapida crescita numerica dei membri di una associazione, o del numero delle associazioni stesse, a discapito dei dovuti controlli qualitativi sulle competenze degli associandi.

La criticità appena esposta trova conferma nella lettura dell’art. 9 della legge, ove si prevede un meccanismo di collaborazione delle predette associazioni professionali (e delle forme aggregative in cui le stesse potranno raggrupparsi, previste dall’art. 3) *“all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica”*.

La “collaborazione” delle sole associazioni professionali all’elaborazione delle normative tecniche potrebbe realizzare una restrizione della concorrenza²⁰ perché riservata alle sole associazioni professionali a discapito dei professionisti individuali (non associati), che risulterebbero estromessi dal tavolo delle consultazioni per le redazioni delle norme UNI che li riguarderanno direttamente.

la pubblicazione on line di elementi informativi (specificati all’art. 5) *“che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza”*.

¹⁹ La potenziale distorsione del mercato ad opera delle attestazioni interne di cui all’art. 7 era stata evidenziata, in sede di dichiarazione di voto, dal senatore Cagnin (seduta n. 836 del 15.11.2012).

²⁰ Al fine di ovviare a tale potenziale restrizione era stato proposto l’emendamento soppressivo n. 9.300, così illustrato dal senatore Bugnano (seduta n. 836 del 15.11.2012): *“Prevedere che ai tavoli tecnici che predispongono queste norme partecipino rappresentanti di queste associazioni a nostro parere potrebbe integrare non solo un conflitto di interessi, ma anche un vantaggio competitivo inaccettabile in ambito europeo”*.

4. L'applicabilità ai lavori intellettuali dell'istruttore e della guida subacquea.

L'esplicito riferimento normativo al lavoro intellettuale, in tutte le sue forme (prevalente o concorrente)²¹, fa sorgere perplessità in merito alla ricomprensione dei professionisti della subacquea nell'elenco sopra riportato²², dovendosi intendere per essi quegli operatori che svolgono la propria attività attraverso il lavoro intellettuale: istruttori e guide subacquee.

Il riconoscimento dell'opera intellettuale degli istruttori riposa su un ampio consenso dottrinale²³ ed in una pacifica apertura giurisprudenziale, con la quale si è appurato che nella categoria generale delle professioni intellettuali solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, “*mentre, all'infuori di queste, vi sono professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificatamente caratterizzate*”²⁴. Tale apertura, ribadita nei medesimi termini anche in sede di dibattito parlamentare²⁵, ha permesso il riconoscimento dell'attività del maestro di sci²⁶, figura affine a quella dell'istruttore subacqueo, tra le prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2330 cod. civ. Alla medesima qualificazione si è giunti anche per l'attività svolta dagli istruttori del C.A.I. (Club Alpino Italiano), i quali, pur inseriti in una struttura organizzativa cui risultano legati dalla qualità di socio, rivelano pur sempre una sostanziale indipendenza operativa che, unita alla non continuità dell'incarico (lavoro stagionale e saltuario) e ad altri fattori, permette loro di essere ricondotti “*alla normativa*

²¹ Art. 1 comma 2: attività “*economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo*”.

²² Cfr, *infra*, par. 1.

²³ Sul punto si vedano i numerosi richiami operati in “*Responsabilità civile e penale nelle attività subacquee*”, F. De Francesco, G. D'Adamo, pag. 106.

²⁴ Cass. Civ., sez. II, 26.8.1993 n. 9019.

²⁵ Il senatore Pietro Ichino, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro all'Università degli Studi di Milano, intervenendo a motivare il voto contrario su alcune proposte di emendamenti, così interveniva nella seduta n. 835 del 14.11.2012: “*La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi. Ciò significa che esiste una grande categoria, una nozione di carattere generale, individuata nell'espressione <<professioni intellettuali>>, nell'ambito della quale esiste una sottocategoria, o sottoinsieme, costituito da quelle professioni per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo o ordine. Questo significa che sono <<professioni intellettuali>> anche quelle per le quali non è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini, e può qualificarsi come <<professionista>> chiunque la eserciti*”.

²⁶ Cass. Civ., sez. III, 30.5.2001, n. 7387; Pretura Cavalese, 07.05.1981.

prevista per le prestazioni di lavoro autonomo di natura tecnico-professionale regolate e previste dall'art. 2230 cod. civ."²⁷.

Quanto all'operato intellettuale della guida subacquea, poi, sebbene questo, a prima vista, possa apparire maggiormente labile per l'assenza di uno specifico *"obbligo di insegnare le tecniche ai subacquei clienti, ma semplicemente di organizzare l'attività, predisponendo tutto ciò che possa essere propedeutico alla stessa, e poi di guidare e accompagnare i subacquei"*²⁸, dovrà concludersi nel medesimo senso della ricomprensione nell'alveo delle prestazioni di carattere intellettuale, attraverso l'obbligo di cui all'art. 2232 cod. civile, per il quale la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal soggetto prescelto. Anche in questo caso, infatti, è possibile effettuare un parallelismo con l'equivalente professionista in campo alpino, laddove la guida, il cui inquadramento come "professione" risulta assolutamente pacifico nel nostro ordinamento²⁹, si ritrova ad agire *"con piena discrezionalità tecnica, essendo responsabile non solo nell'individuazione degli obiettivi della prestazione, ma anche delle modalità necessarie per conseguirli"*³⁰. La professionalità della prestazione allora, unita alla professionalità tecnica nell'eseguirla, permette di coglierne l'esatto apporto intellettuale, che la qualifica, al pari dell'istruttore, quale prestazione ricompresa nella categoria di cui all'art. 2230 cod. civ.

Chiarito il profilo soggettivo dell'applicabilità della nuova normativa, resta da esplorarne un ultimo aspetto, vale a dire l'abitudine nell'esercizio della professione.

5. Il requisito dell'abitudine della professione.

Per espressa previsione di legge, la normativa in esame si applica alle sole attività economiche svolte in modo "abituale" con l'esclusivo o concorrente impiego del lavoro intellettuale. Nel caso degli istruttori e delle guide subacquee, quindi, al fine di individuare la sussistenza del predetto requisito occorrerà una valutazione "caso per caso" della prestazione svolta dal professionista.

²⁷ *"Responsabilità civile e penale dell'istruttore nelle scuole del C.A.I."*, C. Carreri, in *Giur. Merito*, 1999, 01, 0154.

²⁸ F. De Francesco, G. D'Adamo, *op. cit.*, pag. 107.

²⁹ Si vedano sul tema: Corte Costituzionale 17.3.1961 (dep. 29.3.1961), in *Gazz. Uff.* n. 83 del 1.4.1961; Legge 2 gennaio 1989 n.6.

³⁰ *"Sull'attività di guida alpina"*, C. Carreri, *Giur. Merito*, 1998, 06, 1132.

Per gli istruttori “da città”, infatti, ovvero sia quelli che svolgono l’attività solo occasionalmente e *a latere* rispetto alla propria attività professionale primaria, sembrerebbe corretto potersi escludere tale requisito per l’evidente residualità della professione subacquea rispetto al proprio principale impiego. A diverse conclusioni, invece, sembrerebbe potersi giungere nel caso di istruttori e guide subacquee che svolgono la propria attività presso un centro di immersioni: in questo caso, infatti, il requisito della abitudinalità ben potrebbe individuarsi anche nelle ipotesi di attività stagionale, al pari di quanto previsto per le guide alpine, la cui specifica disciplina è espressamente rivolta a chi svolge tale attività “*anche in modo non esclusivo e non continuativo*”³¹. L’estensione alle ipotesi di attività concentrate in pochi mesi dell’anno si giustifica proprio in virtù della natura stessa dell’attività svolta, concentrata in un lavoro per lo più estivo o comunque stagionale³².

La novella legislativa sembrerebbe doversi applicare, quindi, ai soli istruttori (o guide) dell’ultimo genere esaminato, in quanto unici operatori del settore turistico-subacqueo che possano essere definiti “professionisti abituali”.

Tuttavia, tale soluzione non appare in grado di realizzare almeno uno dei tre obiettivi³³ della legge 4/2013, vale a dire quello di accrescere la tutela dell’utente consumatore finale, che in tal modo sarebbe chiamato ad accertare, senza averne le concrete possibilità, la sussistenza del requisito dell’abitudinalità per potersi sentire sicuro del rispetto, da parte del professionista, delle norme dettate a sua tutela.

6. La vigenza di normative UNI nella subacquea. L’individuazione del professionista tenuto al rispetto delle norme della Legge 4/2013.

Rilevata l’inadeguatezza del parametro dell’abitudinalità ad individuare i professionisti tenuti al rispetto della qui esaminata disciplina, occorrerà determinare un altro parametro di riferimento per la definitiva individuazione degli istruttori (e guide) tenuti al rispetto della stessa.

³¹ Art. 2, legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 9). - Ordinamento della professione di guida alpina.

³² Sul punto si veda “*Una professione non protetta. Brevi note a margine della attività di guida alpina*”, C. Carreri, Giur. Merito, 2000, 06, 1308.

³³ Cfr., *infra*, il par. Premessa.

L'unico parametro effettivamente dirimente per l'applicabilità di tale legge appare essere la sussistenza o meno di una "norma tecnica"³⁴ (ISO, EN, UNI). Sebbene il rispetto di quest'ultima non costituisca un elemento obbligatorio³⁵, sembra difficile delineare la definizione di professionista in assenza di una serie di *standards* che lo stesso debba rispettare.

Si è dunque realizzato un paradossale "*sistema di libera circolazione delle merci senza aver prima chiarito che cosa sia un paio di occhiali o una piastrella di ceramica, e quali caratteristiche debbano possedere per garantire l'utilizzatore*"³⁶, da cui deriva la necessità di creare prima le norme tecniche e poi le categorie professionali idonee ad applicarle.

Non a caso, infatti, negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle "*iniziative di qualificazione di attività professionali, alcune direttamente collegate ad aspetti tecnologici già oggetto di normazione (ad es. i processi di saldatura), ed altre relative a professioni nuove, come gli istruttori di diving*"³⁷.

Da circa un paio d'anni, infatti, risulta costituita presso l'UNI³⁸ la Commissione Tecnica "*Attività professionali non regolamentate*"³⁹, la cui struttura è oggi volta allo studio di numerose emergenti professioni⁴⁰, prime fra tutte, per quel che a noi interessa, quelle afferenti il settore del turismo, ed in particolar modo quello subacqueo.

³⁴ Vedi nota 13.

³⁵ L'art. 6 comma 3 qualifica le norme UNI come idonee a dettare "principi e criteri generali".

³⁶ Ruggiero Lensi, Direttore Relazioni Esterne, sviluppo ed innovazione UNI, "*Il riconoscimento delle professioni tramite l'autoregolamentazione volontaria a norma*", in "*La certificazione delle figure professionali*", OA Osservatorio Accredia n.1/2013, pag. 28.

³⁷ Tratto dalla descrizione delle attività del CEN riportata sul sito www.uni.com.

³⁸ UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico). Fonte www.uni.com

³⁹ Istituita in data 7 aprile 2011 dalla Commissione Centrale Tecnica (massimo organo tecnico dell'UNI). Alla Commissione Tecnica è stato attribuito il seguente campo di applicazione: "*Terminologia, principi, caratteristiche e requisiti relativi alla qualificazione di attività professionali e/o professioni non regolamentate e non rientranti nelle competenze di altre Commissioni Tecniche ed Enti Federati; monitoraggio dell'evoluzione del mercato in materia di qualificazione delle attività professionali sopra indicate ed in materia di armonizzazione delle iniziative regolamentari*".

⁴⁰ Figure professionali operanti nei seguenti campi: fotografia e comunicazione visiva correlata; patrocinatori stragiudiziali professionisti del risarcimento; osteopatia; chinesioterapia; comunicazione; naturopatia; counseling relazionale; traduzione e interpretazione; monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (clinical monitor); arti terapie.

All'interno di quest'area si rinviene una copiosa normativa⁴¹ già in vigore, tra le quali spiccano, ai nostri fini:

- UNI EN 14413-1:2006 che disciplina i Servizi per l'immersione ricreativa Requisiti minimi di sicurezza per l'addestramento degli istruttori subacquei (Parte 1: Livello 1)
- UNI EN 14413-2:2006 (Parte 2: Livello 2)
- UNI EN 14153-3:2004 Parte 3: Livello 3 Guida subacquea (Dive Leader).

Le disposizioni appena richiamate specificano le competenze richieste ad un istruttore subacqueo e ad una guida, nonché le modalità di verifica di tali competenze, oltre ad individuare le condizioni che consentono l'insegnamento, in aggiunta ai requisiti generali⁴².

Poiché l'applicabilità di tali norme è specificamente prevista nell'ambito contrattuale della formazione e certificazione subacquea, si comprende come un istruttore che intenda operare in questo campo qualificandosi come professionista ex Legge 4/2013, a prescindere dall'abitudine nell'esercizio della professione, è tenuto al rispetto delle norme a tutela del Consumatore ivi dettate, e dovrà necessariamente possedere e rispettare tutti gli *standards* individuati, sia con riferimento ai requisiti da possedere, sia per la metodologia di insegnamento.

7. Il paradosso normativo.

Dall'analisi sopra svolta si giunge a legare, inevitabilmente, la qualificazione di un "professionista", quale è l'istruttore/guida sub, al rispetto delle norme tecniche che lo qualificano come tale. A ben vedere, dunque, il principio dell'autoregolamentazione

⁴¹ UNI ISO 11107:2010 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i programmi di addestramento per le immersioni con aria arricchita nitrox (EAN);

UNI ISO 11121:2010 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i programmi di addestramento introduttivi alle immersioni subacquee;

UNI EN 15565:2008 Servizi turistici - Requisiti per l'erogazione di programmi di formazione professionale e di qualifica delle guide turistiche;

UNI EN 14467:2006 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa;

UNI EN 14153-1:2004 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti minimi di sicurezza richiesti per l'addestramento di subacquei ricreativi - Parte 1: Livello 1 Subacqueo non autonomo e/o guidato (Supervised Diver);

UNI EN 14153-2:2004 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti minimi di sicurezza richiesti per l'addestramento di subacquei ricreativi - Parte 2: Livello 2 Subacqueo autonomo (Autonomous Diver).

⁴² I requisiti generali si rinvengono nella normativa UNI EN 14467.

volontaria appare risolversi (e dissolversi) in se stesso, qualificando come professionista solamente il soggetto che, anche in via individuale (sebbene con gli svantaggi sopra analizzati), accetti di allinearsi con la normativa “tecnica”.

Se da un lato tale sistema appare in grado di innalzare il grado di professionalità a vantaggio degli utenti/consumatori (ma anche degli stessi professionisti), dall’altro opera un automatico declassamento di tutti quegli operatori che non intendono allinearsi agli indicati parametri tecnici, nonostante gli stessi siano formalmente definiti, come ricordato⁴³, quali meri “*principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato*” (art. 6 comma 3).

Più trasparente, allora, sarebbe stato imporre per legge il rispetto delle norme tecniche (UNI, ISO, EN) alle relative categorie professionali al fine di potersi qualificare come “professionista”. Forse, però, ciò si sarebbe tradotto in una sorta di imposizione a carattere regolamentare che, a ben vedere, presenta numerosi punti di convergenza con le discipline delle professioni intellettuali organizzate (avvocati, commercialisti etc.), proprio quelle dalle quali la legge 4/2013 ha inteso affrancarsi, in nome di quel libero mercato baluardo dell’Europa.

8. Conclusioni.

La disciplina per le professioni non organizzate, dettata dalla legge 4/2013, sembra destinata a trovare piena applicazione da parte di istruttori e guide subacquee in quanto professionisti che realizzano la propria attività attraverso il lavoro intellettuale.

Non pare potersi effettuare eccezione alcuna per quegli operatori che svolgono l’attività in modo non abituale, in quanto il requisito dell’abitualità appare assorbito dalla necessità di assicurare la massima tutela all’utente consumatore.

Risultano già in vigore, infatti, norme tecniche UNI volte alla salvaguardia dell’integrità fisica e del bene vita in generale del subacqueo consumatore, attraverso un’idonea formazione degli operatori professionali del settore e la verifica della sussistenza dei dovuti standard qualitativi.

Conseguentemente, è da ritenersi pienamente vigente l’obbligo degli istruttori e delle guide di qualificarsi come “professionista non organizzato ex legge 4/2013” (art. 1

⁴³ Cfr., *infra*, par. 2.

comma 3) in ogni rapporto e documento con i subacquei consumatori, ivi espressamente inclusi i questionari informativi, le dichiarazioni di “scarico della responsabilità”⁴⁴ ed i contratti per lo svolgimento di corsi di addestramento subacqueo, volti al conseguimento di brevetti di qualunque livello.

A tale obbligo corrisponde il diritto di ciascun istruttore e guida subacquea ad ottenere, in seguito ad esplicita richiesta, la certificazione del proprio standard qualitativo UNI, fermo restando la possibilità di ottenere medesima certificazione per il tramite della propria associazione di appartenenza.

Raffaele Parrella Vitale

⁴⁴ Per una disamina sul valore giuridico dei questionari e delle dichiarazioni di esonero da responsabilità si veda *“Responsabilità civile e penale nelle attività subacquee”*, F. De Francesco, G. D’Adamo, pag. 76 e segg.